C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 Del 07-05-2024

Oggetto: PRATICA SUAP N. 3970161009-12042024-0957 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE. ACQUISIZIONE PARERE LEGALE. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:05, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**P**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**A**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";*

Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota prot. n. 5875 del 16.4.2024 è stata acquisita tramite lo sportello SUAP la pratica trasmessa da Iliad Italia n. 3970161009-12042024-0957, relativa alla comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile a servizio del predetto gestore, da ubicarsi nel Comune di Collepasso (LE) su area di proprietà privata sita in Via Umberto I, distinta in catasto al foglio 12, p.lle 8-540-132;
- è stata acquisita, inoltre, l'istanza presentata all'ARPA (Istanza di Autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche - D.Lgs. 259/03 s.m.i., ma non il parere ARPA);
- in data 18.4.2024 l'ufficio tecnico comunale, anche a seguito delle segnalazioni pervenute da taluni cittadini e di apposito sopralluogo, ha richiesto, con nota prot. n. 6152 del 18.4.2024, delle integrazioni relative all'idoneità statica dell'elemento verticale in risposta agli eventi atmosferici di carattere eccezionale, alle azioni del vento ed a fenomeni temporaleschi vista la zona d'installazione e la prossimità con abitazioni, per l'incolumità dei residenti; con la medesima nota è stata disposta una sospensione temporanea dei lavori;
- con nota prot. n. 6273 del 22.4.2024 è stata presentata da un gruppo di cittadini una petizione per contestare l'installazione dell'impianto tecnologico di che trattasi, motivata in ragione delle presunte conseguenze per la salute pubblica;
- con nota prot. n. 6330 del 23.4.2024, oltre a diffidare a non riprendere i lavori, è stato richiesto un incontro con il responsabile territoriale per discutere in merito alla ubicazione dell'impianto;

- con nota del Sindaco prot. n. 6872 del 2.5.2024 è stato richiesta alla società istante un congruo termine per il reperimento di un'area da destinare all'eventuale dislocamento dell'impianto;

Rilevato che ai sensi della normativa di settore che riguarda l'installazione di impianti di telecomunicazione e della giurisprudenza consolidata che sulla stessa si è formata:
- "*l'art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell'ARPA*" (Sentenza 293/2024, TAR Lombardia, Brescia);
- il T.A.R. Valle D'Aosta, con Sentenza n. 15 del 2024, richiamando ulteriore e recente giurisprudenza, ha inoltre precisato quanto segue: "*deve chiarirsi (richiamando quanto già affermato dal T.A.R. Valle D'Aosta nella sentenza n. 11 del 2023) che la previsione di un generalizzato divieto di installazione di stazioni radio base in vaste zone del Comune si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale alle Regioni e ai Comuni "è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne <u>su specifici edifici</u> (ospedali, case di cura ecc.) <u>mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei</u> (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare (…) un'area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio" (Consiglio di Stato, VI, 11 gennaio 2021, n. 374; altresì, 7 gennaio 2021, n. 206; 13 marzo 2018, n. 1592; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193; 19 febbraio 2021, n. 471).";*

Considerato che:
- il Comune di Collepasso non dispone di un'avvocatura interna;
- il Segretario comunale, al quale è stata attribuita la responsabilità del I settore, è applicato in regime di convenzione con il Comune di Soleto ed è, altresì, titolare di altri incarichi sempre svolti nell'interesse del Comune di Collepasso;

- la realizzazione dell'impianto tecnologico di che trattasi sta suscitando, in una parte della cittadinanza, delle preoccupazioni in merito alle eventuali ripercussioni sulla salute pubbliche che potrebbero eventualmente derivare dalla esposizione ai campi elettromagnetici;
- alla data odierna, a seguito degli incontri che sono intercorsi tra l'Amministrazione e la società Iliad, è stato accordato un limitato lasso di tempo affinchè le parti possano valutare una eventuale e diversa collocazione dell'erigendo impianto;

Considerato che questa Amministrazione, pur consapevole della sussistenza del quadro normativo di riferimento e del conseguente assetto giurisprudenziale che, verosimilmente, non lasciano, al Comune, margini di discrezionalità nell'ambito dei quali negare l'installazione dell'impianto tecnologico di che trattasi ovvero incidere mediante una diversa localizzazione dello stesso, è comunque particolarmente attenta alle istanze dei cittadini, in particolar modo quando esse sono motivate dalla esigenza di tutelare la salute pubblica;

Considerate, infine, le difficoltà che derivano dall'individuazione di un equilibrio in concreto tra la funzione di pianificazione del territorio e il favore legislativo per la massima diffusione degli impianti di telecomunicazione;

Ritenuto, quindi, prima della conclusione del procedimento relativo alla realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile (pratica SUAP n. 3970161009-12042024-0957) di acquisire un parere legale in ordine alle eventuali possibilità per l'amministrazione comunale di incidere, legittimamente e senza correre il rischio di esporre l'Ente ad una potenziale richiesta di risarcimento del danno da parte della società istante, sulla realizzazione dell'impianto di che trattasi mediante il divieto di esecuzione dello stesso oppure una sua diversa localizzazione, ovvero mediante ulteriori e differenti soluzioni;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 54/2021/SRCPIE/INPR, che in materia di incarichi di "consulenza, studio o ricerca destinati sostanzialmente a sfociare in un parere legale", richiamando le indicazioni della Sez. Autonomie (deliberazione n. 6/2008), ha precisato quanto segue:
- "*La materia è stata oggetto di innovazione e specificazione con l'articolo 17 del D. Lgs n. 50/2016, il quale, al comma 1 lettera d), elenca i "servizi legali" esclusi dall'applicazione del codice dei contratti:*
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un

avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; ……
Appare evidente che gli incarichi aventi ad oggetto attività di consulenza legale possono ritenersi soggetti all'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, solo se non preordinati allo svolgimento di attività contenziosa. In tal senso vanno considerati anche gli incarichi attribuiti per promuovere o partecipare a procedimenti di mediazione obbligatoria ex D. Lvo n. 28/2010, la cui finalizzazione a prevenire un contenzioso giudiziario non può essere messa in dubbio, e che perciò devono ritenersi esclusi dal controllo della Sezione.
La nozione di attività preparatoria a un procedimento contenzioso non può naturalmente essere interpretata in modo troppo ampio, dal momento che, in un certo senso, ogni attività di assistenza e consulenza prestata da professionisti legali, abilitati o meno all'esercizio della professione forense, potrebbe considerarsi finalizzata a evitare al committente il coinvolgimento in controversie di qualsivoglia natura. In tale caso il discrimine appare rinvenibile nella circostanza per cui il soggetto che conferisce l'incarico abbia o meno già identificato individualmente la propria potenziale controparte; se infatti quest'ultima è nota, è ragionevole ritenere che l'apporto del professionista legale sia almeno in parte finalizzato a preparare l'amministrazione ad affrontare eccezioni, ricorsi e/o istanze proponibili da quel preciso soggetto e le conseguenti procedure contenziose o arbitrali;
Ciò chiarito, è possibile individuare una sorta di "tripartizione" del panorama complessivo dei servizi di natura legale e precisamente:
sub a) le attività finalizzate o preparatorie a una controversia contro una controparte identificata, che rientrano nell'affidamento dei patrocini difensivi e sono escluse sia dal regime del D. Lgs n. 50/2016 sia dal controllo della Corte dei conti ex art., 1 comma 173 L. n. 266/2005; e siccome ogni attività "preparatoria" rispetto a un contenzioso comprende, per sua natura, la c.d. "opzione-zero", ovvero l'eventualità di non procedere affatto in sede di litigation nei confronti di quel determinato soggetto, si deve ritenere che anche i pareri di "precontenzioso" rivolti a questo scopo non debbano essere comunicati alla Sezione scrivente. …";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di dare atto che questa Amministrazione, per tutte le motivazioni di cui in premessa alle quali espressamente si rinvia, con riferimento al procedimento di realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile (pratica SUAP n. 3970161009-12042024-0957), intende acquisire un parere legale in ordine alle eventuali possibilità per l'amministrazione comunale di incidere, legittimamente e senza correre il rischio di esporre l'Ente ad una potenziale richiesta di risarcimento del danno da parte della società istante, sulla realizzazione dell'impianto di che trattasi mediante il divieto di esecuzione dello stesso oppure una sua diversa localizzazione, ovvero mediante ulteriori e differenti soluzioni;

3. di demandare al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile del Settore I, l'acquisizione di un parere legale da parte di un avvocato esterno, assegnando allo stesso, per dare esecuzione al presente deliberato, l'importo massimo pari ad euro 2.200,00, con imputazione contabile sul cap. 395 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;

Successivamente, con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-05-2024 Il Responsabile del servizio
GRECO Alessandro

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 07-05-2024 Il Responsabile del servizio

Sicilia Giuseppe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 664

Li 14-05-024

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro